

## IN RICORDO DI BIANCA GUIDETTI SERRA (1919-2014)

FRIDA TONIZZO (1)

*Bianca «la rossa», l'avvocato «delle schedature Fiat», Bianca «la femminista», l'«avvocato dei diritti»... così nella pubblicistica è conosciuta Bianca Guidetti Serra, avvocato, nata a Torino 100 anni fa. Pochi ricordano di lei che fu tra i fondatori e per molti anni assidua collaboratrice dell'Anfaa – Associazione nazionale famiglie adottive e affilianti (oggi, affidatarie). Fu un impegno, quello di Bianca Guidetti Serra, orientato a due principi fondamentali: la denuncia delle disumane condizioni di internamento in istituto di centinaia di migliaia di minori e delle logiche (culturali ed economiche) del sistema dell'assistenza che tali ricoveri ha per anni perpetrato; l'affermazione del diritto di tutti i bambini a crescere in un ambiente familiare. Qui, a cent'anni dalla nascita, la ricordiamo con l'intervento che la consigliera dell'Anfaa Frida Tonizzo, che lavorò a lungo con Bianca Guidetti Serra, ha pronunciato in occasione del convegno “Bianca Guidetti Serra Parlamentare” svoltosi a Roma (2) il 7 novembre 2019.*

L'11 dicembre 1962 è nata l'Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affilianti e Bianca Guidetti Serra ne è stata una dei soci fondatori, insieme a Francesco Santanera e a pochi altri cittadini determinati a cambiare una situazione davvero drammatica. Voglio ripercorrere le tappe più significative del nostro impegno associativo, a cui Bianca ha dato nel corso degli anni, un apporto fondamentale. È stata non soltanto un avvocato brillante e coraggioso, ma anche una mamma adottiva.

Quanto racconterò è tratto da interventi e articoli della rivista *Prospettive assistenziali* (3) e da citazioni del libro di Francesco Santanera *Adozione e bambini senza famiglia*, Manni editore, 2013.

**300mila minori in Istituto.** Al momento della costituzione dell'Anfaa, i minori ricoverati in Istituto erano 300mila. L'istituzionalizzazione era allora l'intervento assistenziale largamente prevalente: non vi era alcuna consapevolezza delle terribili conseguenze, spesso irreparabili,

della carenza di cure familiari sullo sviluppo dei bambini, nonostante che gli studi di Spitz e Bowlby ne avessero già denunciato la drammaticità (4).

Non vi erano interventi di aiuto alle famiglie di origine e non esisteva alcuna iniziativa in merito all'affidamento familiare (come lo intendiamo noi oggi), anche se erano ancora vigenti le norme del Regio decreto del 15 aprile 1926 n. 718, che creavano una odiosa distinzione fra i bambini legittimi e quelli nati fuori dal matrimonio – allora chiamati «illegittimi» (termine, questo, che ha un evidente significato negativo e che, purtroppo, seppur eliminato dal nostro ordinamento giuridico, è tuttora usato da molte persone...). Questo decreto prevedeva che i bambini «legittimi» venissero ricoverati in Istituto solo qualora non ci fossero famiglie affidatarie disponibili, mentre per gli altri, gli «illegittimi», l'affidamento familiare poteva essere disposto solo a condizione che non ci fosse posto in Istituto. Essere figli «illegittimi» era, all'epoca,

(1) Consigliere nazionale dell'Associazione famiglie adottive e affidatarie (Anfaa).

(2) L'incontro è stato promosso dal “Comitato nazionale per i 100 anni dalla nascita di Bianca Guidetti Serra” e dall'Associazione ex Parlamentari della Repubblica.

(3) Reperibili sul sito [www.fondazionepromozionesociale.it](http://www.fondazionepromozionesociale.it) - pagina Prospettive assistenziali – sezione Archivio

(4) Nello studio condotto per conto dell'Organizzazione mondiale della sanità che, dopo aver discusso con i più autorevoli specialisti sia sui principi direttivi della salute mentale dei bambini, sia sui metodi per assicurarne l'integrità, John Bowlby aveva precisato quanto segue: «L'evidenza dei fatti è tale che non può lasciare adito a dubbi sull'affermazione generale: la carenza prolungata di cure materne provoca nel bambino piccolo dei danni non soltanto gravi, ma anche durevoli, che modificano il suo carattere e intaccano così tutta la sua vita futura»

un marchio che ti stava addosso per tutta la vita: la stessa Chiesa cattolica li ha, per lungo tempo, emarginati, subordinando la loro possibilità di accedere al sacerdozio alla concessione di una speciale dispensa.

**L'adozione prima della legge sull'«adozione speciale».** Negli anni '60 i genitori avevano un vero e proprio diritto di «proprietà» dei loro figli, per cui, anche quando si verificava un totale e definitivo disinteresse/abbandono, detenevano il diritto di consentire o di negare l'adozione.

Per l'inserimento presso famiglie adottive, l'Autorità giudiziaria non aveva alcun potere di intervento nei confronti dei minori, compresi quelli senza famiglia, e non poteva svolgere alcuna attività per inserirli presso nuclei adottivi, né era tenuta ad accertare l'idoneità educativa del o degli adottanti: si limitava a ratificare le decisioni prese dagli Enti di assistenza e dagli aspiranti adottanti, e così purtroppo numerosi erano gli abusi.

Con l'adozione, gli adottanti esercitavano i poteri parentali, ma l'adottato conservava comunque il suo *status* giuridico, non stabiliva alcun rapporto di parentela con gli adottanti e i loro parenti e lasciava inalterati i rapporti giuridici con la propria famiglia d'origine (ad esempio, l'esenzione dal servizio militare degli adottati era valutata sulla base delle condizioni della famiglia d'origine e, non di quella adottiva...). Se non era ancora stata pronunciata l'adozione dall'Autorità giudiziaria, ad esempio per il mancato raggiungimento dei limiti minimi di età degli adottanti (50 anni, oppure 40 in casi eccezionali, ad esempio per comprovata sterilità), il bambino poteva essere strappato alla famiglia che lo aveva accolto, per esempio, a seguito di un tardivo riconoscimento da parte del o dei suoi procreatori.

Negli anni '60, e in quelli precedenti, solo alcune Amministrazioni provinciali avevano disposto «*affidamenti*» (a scopo adottivo) di minori non riconosciuti. Prima dell'entrata in vigore della legge sull'adozione speciale, n. 431/1967, vi erano in Italia Enti privati (a Torino, ad esempio, il Pozzo di Schar) che garantivano la massima riservatezza alle donne nubili o coniugate che non intendevano riconoscere i loro nati e non volevano partorire in ospedale per non lasciare traccia della gravidanza. Questi Enti provvede-

vano, altresì, a soddisfare le richieste avanzate da coppie o da persone singole. Per garantire la riservatezza richiesta, il parto aveva luogo nella sede dell'ente o presso l'ambulatorio di una ostetrica. Al momento della denuncia della nascita, l'ostetrica dichiarava all'addetto dello stato civile che la persona, alla quale il neonato era già stato consegnato, era presente al parto. Detta dichiarazione veniva inserita nell'atto di nascita e di fatto legittimava l'avvenuto affidamento, che poteva restare tale e quale (nessun obbligo aveva l'ufficiale di stato civile di informare né gli Enti assistenziali né i Tribunali per i minorenni) o essere la base, al raggiungimento dei limiti di età, dell'adozione per i soggetti privi di discendenti oppure, decorsi tre anni, per l'affiliazione, istituto giuridico sorto nel 1939 con lo scopo di assicurare manodopera gratuita soprattutto ai contadini senza prole, successivamente utilizzato anche per un «riconoscimento» giuridico dei figli nati fuori dal matrimonio, allora impossibile per gli uomini coniugati fino alla riforma del diritto di famiglia (5).

**Istituti e Tribunali.** Questo il quadro dei servizi e delle Istituzioni in cui Bianca Guidetti Serra e gli altri fondatori dell'Anfaa si misero ad operare: nel campo assistenziale vi era la presenza di 50 mila Enti, Organi e Uffici pubblici di assistenza, il che creava una enorme difficoltà, e, in certi casi, l'impossibilità assoluta di individuare quale fosse l'ente tenuto a intervenire, con l'ovvia conseguenza di creare confusione, sprechi, sovrapposizioni e, in misura maggiore, vuoti di intervento. Basti pensare che solo per gli orfani esistevano una ventina di Enti!

---

(5) Da segnalare anche che quando un bambino veniva trovato abbandonato e non poteva essere identificato, veniva redatto un atto di nascita nel quale erano trascritti solo l'anno e il mese (e non il giorno) in cui presumibilmente era nato. Fino all'entrata in vigore della legge 14 marzo 1968, n. 274, promossa dall'Anfaa, erano infatti in vigore gli articoli 75 e 77 del regio decreto 7 luglio 1939 n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile; il luogo di nascita viene indicato con le parole «*ignorasi*» o «*trovato*». In quel periodo in tutti i documenti erano contenute anche le generalità della madre e del padre. Di conseguenza nel certificato di nascita, nella carta di identità, nel passaporto, nella pagella, nella patente, sul libretto di lavoro, nelle pubblicazioni di matrimonio e negli altri documenti erano trascritte le seguenti informazioni: nato a ... *ignorasi* o *trovato* il ... *presumibilmente* nel mese di ... dell'anno ...; paternità: *NN*; maternità: *NN*. Inoltre vi erano ufficiali di stato civile che attribuivano ai bambini trovati e non identificati (e a volte anche ai figli di ignoti) cognomi (ad esempio Diotallevi, Degli Esposti, Esposito, etc.) che indicavano chiaramente lo *status* del soggetto.

Agli inizi degli anni '60 vi erano gravissime disfunzioni dei Tribunali e delle Procure per i minorenni e degli Uffici dei giudici tutelari. Per i minori privi di famiglia o con famiglia in difficoltà, la linea perseguita era quella di riconoscere, nell'intervento assistenziale, la priorità del ricovero in Istituto. Oggi, proprio grazie alle attività e alle conquiste dell'Anfaa, questa situazione appare «retrograda», ma allora sulla linea dell'istituzionalizzazione concordavano tutti! Autorità, sia del mondo civile sia di quello ecclesiastico, operatori e anche associazioni e volontari operanti nel settore assistenziale. Gli obiettivi che si davano erano quelli di un vago miglioramento della situazione: una maggiore preparazione del personale, un generico coordinamento – e non unificazione – tra gli enti esistenti... I volontari si dedicavano soprattutto alla raccolta di giocattoli e abiti usati (a Torino forse alcuni ricordano ancora le raccolte effettuate dall'istituto Pro Infantia Derelicta di via Asti 32), alle attività di gioco e intrattenimento dei bambini istituzionalizzati. Era anche molto diffusa la prassi di un'accoglienza temporanea di questi minori da parte dei volontari in occasione delle vacanze estive o per le festività (ad esempio per il Natale).

**L'attività dell'Anfaa.** Gli scopi dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affilianti (in seguito denominata Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie, dopo la soppressione dell'istituto dell'affiliazione avvenuto con la legge 184/1983) venivano così precisati nell'atto costitutivo:

- «*affermare che il fine essenziale dell'adozione è quello di dare una famiglia moralmente e materialmente uguale a quella naturale ai bambini che ne sono privi;*
- «*difendere gli interessi morali e materiali delle famiglie adottive e affilianti o che comunque accolgono in modo stabile i bambini loro affidati;*
- «*studiare e adoperarsi per una riforma degli istituti giuridici che regolano l'adozione e l'affiliazione, sempre tenendo presente che l'interesse prevalente da tutelare è quello del bambino;*
- «*sviluppare i contatti fra i soci al fine di poter scambiare le reciproche esperienze;*
- «*tenere a disposizione dei soci una documentazione sulle questioni legali, psicologiche,*

*pedagogiche relative all'adozione, all'affiliazione e all'infanzia abbandonata;*

- «*ottenere il concorso di giuristi, psicologi, pedagoghi e di esperti;*
- «*creare un ufficio di consultazione per le famiglie o le persone che intendono adottare o affiliare minori;*
- «*svolgere presso i Tribunali, le Preture o altri enti le pratiche richieste dai soci.*»

Quest'ultima attività in particolare, venne svolta per anni, e completamente a titolo gratuito, da Bianca Guidetti Serra.

Nel documento "Istituzione, scopi e finalità dell'Anfaa", predisposto all'inizio del 1963, veniva precisato che «*superato è ormai il concetto, almeno nei paesi civili, dell'adozione come filiazione fittizia, poiché nella realtà si tratta, nei rapporti fra adottante e adottato, della creazione di una famiglia non già adottiva, ma uguale a tutte le altre. È vero che l'istituto stesso non è sempre ben compreso né sufficientemente ben tutelato e che esistono in materia prevenzioni a volte assurde, ma proprio ciò rende maggiormente meritevole l'impegno di quanti operano per porre il problema nella giusta prospettiva, liberandolo dalle remore che a lungo l'hanno ancorato ad una inspiegabile indifferenza (...). Quali sono dunque – in rapida sintesi – gli elementi che contraddistinguono l'istituto [dell'adozione, ndr]? Un nuovo status per il fanciullo abbandonato: l'occasione di sviluppare determinate qualità per chi altrimenti ne sarebbe stato impedito; il formarsi di una nuova famiglia: tutti eventi cioè di portata e rilievo pari a quelli che tradizionalmente segnano le tappe della vita dell'uomo, come la nascita, il matrimonio, il definirsi di una naturale predisposizione.*»

Nello stesso documento veniva anche rilevato che «*una coscienza particolare occorre pure che venga formata presso opere religiose e sociali che, pur occupandosi assiduamente e ammirevolmente all'educazione dell'infanzia abbandonata, dovrebbero meglio essere indirizzate sui vantaggi che ai fanciulli derivano dall'essere collocati presso famiglie adottive.*»

In conclusione, veniva puntualizzato il diritto di ogni bambino «*di avere una vera famiglia, la quale a sua volta, così formata, non ha da essere intesa come una creazione artificiale della legge, bensì come una soluzione naturale al*

*problema creato da una determinata situazione sociale».*

La scelta operata allora dall'Anfaa – e tuttora perseguita (6) – è stata quella di non svolgere alcuna attività gestionale per conto di Enti pubblici o privati, poiché si è sempre ritenuto che ciò fosse di fatto, incompatibile con la possibilità di esercitare liberamente un'azione promozionale per la tutela dei diritti dei minori senza famiglia o con la famiglia in difficoltà: questa scelta permette all'associazione di essere libera da condizionamenti nel scegliere gli obiettivi e gli strumenti da adottare per realizzarli, anche se è sicuramente una modalità di attività scomoda e controcorrente.

Le principali iniziative assunte nel periodo che va dalla sua costituzione alla approvazione della legge sull'adozione speciale n. 431/1967, possono essere così riassunte:

- azione di informazione e di denuncia per coinvolgere l'opinione pubblica, la comunità e le forze sociali e, di conseguenza, le Autorità (Governo, Parlamento, Consigli comunali e provinciali), dei danni gravissimi subiti dai 300mila minori a causa del loro ricovero in istituto e delle loro profonde sofferenze;
- denuncia delle anacronistiche finalità dell'adozione allora in vigore e susseguente azione per dare una vera famiglia ai bambini che ne erano privi;
- denuncia della caotica situazione del settore dell'assistenza sociale (assurdo numero di enti, frammentazione delle competenze, vuoti di intervento, ecc.), volta soprattutto ad ottenere un unico riferimento per gli interventi nei confronti dei nuclei familiari in difficoltà;
- esposti penali alla magistratura, soprattutto nei riguardi degli Istituti di ricovero privi dell'autorizzazione preventiva a funzionare e nei confronti dell'Omni (Opera nazionale maternità e infanzia, che fu poi sciolta nel 1975) per la mancata vigilanza, denunciando le misere condizioni in cui versavano i minori istituzionalizzati (7).

(6) Per chi vuole saperne di più su quanto stiamo facendo il sito dell'Anfaa è: [www.anfaa.it](http://www.anfaa.it)

(7) Numerosi e particolarmente crudeli sono stati gli episodi di violenza accertati negli anni '60 dalla magistratura. Ad esempio, il Tribunale di Firenze in data 3 dicembre 1968 condanna alcuni operatori dell'Istituto di Prato "Maria Vergine Assunta in Cielo", noto come istituto dei Celestini, per i gravissimi atti compiuti contro i bambini ivi ricoverati. I fatti riguardavano: punizioni particolarmente sadiche (bastonate, frustate, schiaffi, leccare la propria

Queste iniziative erano sempre state accompagnate da proposte alternative, quali la richiesta di unificare le competenze (e non il semplice coordinamento) degli enti assistenziali, la richiesta di assicurare aiuti adeguati alla famiglia di origine in difficoltà, la reimpostazione dell'adozione con il riconoscimento del prevalente interesse del bambino senza famiglia.

**La legge sull'adozione.** Per quanto riguarda l'adozione, vi era la necessità di far approvare un testo legislativo: l'Anfaa stessa (nella persona di Francesco Santanera, con la collaborazione *in primis* di Bianca Guidetti Serra) ha provveduto alla redazione del testo base della proposta di riforma dell'adozione, che ha avuto un iter giuridico lungo e contrastato, documentato sia su questa rivista, sia nel libro di padre Giacomo Perico e Francesco Santanera intitolato *Adozione e prassi adozionale* (Centro Studi Sociali, 1972).

Preso atto dell'ovvia impossibilità da parte dell'Anfaa di raggiungere gli obiettivi sopra indicati da sola, si è svolta una intensa attività per ottenere l'assunzione del problema da parte di altre organizzazioni (associazioni di giuristi, magistrati, Province e Comuni, altri gruppi), richiedendo loro di farsene carico direttamente. Nei casi in cui ciò non è stato possibile, si sono attivate iniziative promosse direttamente dall'Anfaa, chiedendo ai suddetti Enti di sostenerle.

Molto importanti, per contrastare le forti opposizioni che si avevano – anche da parte di organismi cattolici – all'approvazione della nuova Legge sull'adozione, si sono dimostrati gli interventi di neuropsichiatri, giornalisti (in primo luogo Neera Fallaci sul settimanale *Oggi* e il giudice Emilio Germano, che scriveva su *La Stampa*), pediatri ed esponenti della Chiesa cat-

---

pipì o il pavimento, essere legati a crocefisso sotto il letto o ai piedi di esso, privazione del cibo, ecc.), nonché condizioni igieniche disastrose, abiti sporchi, grave ritardo rilevato nello sviluppo intellettuale della maggior parte dei bambini, omissione dei controlli sanitari, ecc.

Un altro caso esemplare fu quello esaminato dalla Corte d'Assise di Roma che, in data 21 dicembre 1971, condannò Maria Diletta Pagliuca. A seguito di un sopralluogo effettuato all'istituto che dirige a Grottaferrata, emerge quanto segue: «*Vi trovarono tredici ragazzi (con gravissima disabilità intellettiva, sordi, etc.n.d.r.) in coppie su sette lettini, tranne l'A. che dormiva solo, ciascuno con la testa verso la spalliera e legati fra loro per le gambe. Anche le braccia erano avvinte, mediante catenelle assicurate con lucchetti o con legacci di stoffa, alle opposte spalliere del letto; l'ambiente era impregnato di fetore.*»

tolica, come i gesuiti padre Salvatore Lener e padre Giacomo Perico.

Determinante fu la presa di posizione in merito del Concilio ecumenico Vaticano II, che a seguito delle sollecitazioni dell'Anfaa, confermò i nuovi indirizzi sull'adozione con la seguente affermazione contenuta nel Decreto sull'apostolato dei laici (votato il 18 novembre 1965 con 2340 sì e 2 no): «*Fra le varie opere di apostolato familiare ci sia concesso enumerare le seguenti: adottare come figli i bambini abbandonati*». Da notare che l'espressione latina del testo «*infantes derelictos in filios adoptare*» dice molto di più dell'espressione italiana «*adottare come figli i bambini abbandonati*». «*In filios*» (facendoli diventare propri figli) esprime, giustamente, la risultanza effettiva di piena filiazione, mentre «*come figli*» è semplicemente un paragone.

L'approvazione della legge n. 431/1967 sull'adozione speciale (così si chiamava allora) ha segnato una vera «*rivoluzione copernicana*» (8). **Per la prima volta il legislatore poneva al centro dell'attenzione i diritti del bambino e non più quelli dell'adulto senza prole.** Dichiarato adottabile dal Tribunale per i minorenni, con l'adozione speciale il bambino acquisiva lo stato di figlio legittimo degli adottanti e si interrompevano i legami e i rapporti con la famiglia di origine. Veniva sancito il diritto del bambino in situazione di privazione di cure materiali e morali ad avere una famiglia adottiva. L'adozione speciale riguardava però solo i bambini fino agli otto anni di età e non veniva abolita né l'adozione ordinaria né l'affiliazione.

\* \* \*

Una volta approvata la legge n. 431/1967, l'Anfaa, insieme all'Ulces (Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale, costituitasi nel 1965, di cui è stato a lungo presidente il giudice torinese Emilio Germano) (9) si è adoperata per

(8) Fu l'On. Pierantonino Bertè ad utilizzare questa definizione durante il dibattito parlamentare.

(9) Nell'APPELLO A TUTTI GLI UOMINI DI BUONA VOLONTÀ', sul n. 3-4 della rivista *Prospettive Assistenziali*, 1968, scriveva "La legge fondamentale 5 giugno 1967 n. 431 segna davvero una svolta nell'ordinamento giuridico italiano, perché pone per la prima volta in primo piano l'interesse preminente del minore, perché conferisce ai minori una diretta tutela giuridica, la cui sorte non viene più lasciata alla discrezionalità meramente amministrativa, ma affidata all'opera intelligente, umana e sollecita del Giudice. E' estremamente importante, dunque, che i magistrati

la ristrutturazione dei Tribunali e delle Procure per i minorenni, ristrutturazione avvenuta con le leggi del 12 marzo 1968 n. 181 e 9 marzo 1971 n. 35 a seguito di una indagine svolta dall'Anfaa su tutti i Tribunali e le Procure e di una bozza di proposta di legge predisposta dall'Anfaa, per i minorenni. Prima dell'approvazione di queste leggi i magistrati dei Tribunali per i minorenni non lavoravano a tempo pieno, spesso erano magistrati della Corte d'Appello e il lavoro presso il Tribunale minorile era considerato marginale. In seguito, sono state anche avviate attività per il lancio dell'affidamento familiare, mediante convegni e la promozione di delibere istitutive del servizio di affidamento familiare (la delibera della Provincia di Torino del 1971 è stato il primo provvedimento in merito assunto da un ente pubblico).

**L'opposizione degli istituti e dei religiosi.** La prima fase dell'attuazione della legge 431/1967 è stata caratterizzata da un'opposizione, a volte durissima, degli Istituti di assistenza, in particolare quelli religiosi, e da una forte carenza di organici e di preparazione degli Enti di assistenza e del relativo personale. Al riguardo i principali interventi dell'Anfaa e dell'Ulces sono stati quelli di denunciare la Presidente nazionale dell'Omni e i dirigenti di molti istituti di assistenza. Alcuni processi sono stati celebrati. Bianca Guidetti Serra, come avvocato, ha documentato questa drammatica situazione nel libro *Il Paese dei Celestini*, scritto con Francesco Santanera, pubblicato da Einaudi nel 1974 (10), di cui consiglio la lettura: attraverso gli atti processuali relativi a 119 istituzioni inquisite, vengono riferite le violenze e i maltrattamenti subiti dai ricoverati, la loro «deportazio-

---

*si rendano conto della eccezionale funzione e missione che ha loro affidata il Legislatore e che si rendano conto che la loro opera può veramente segnare una svolta importante della società, perché la educazione del bambino e del fanciullo è la prima base, il dato essenziale per un equilibrato sviluppo dell'uomo di domani (...). E' sommamente importante che i dirigenti degli Uffici Giudiziari si rendano conto della primaria rilevanza dei Tribunali e delle Procure per i minorenni e dei Giudici tutelari e cooperino, nella massima possibile misura, al buon funzionamento di detti uffici, in attesa che una Legge organica sani una buona volta, in radice, la fragilità di tali uffici; è necessario che si applichino a tali Uffici giudiziari magistrati scelti e preparati, cancellieri, segretari e personale adeguato, e che si provvedano gli indispensabili strumenti di lavoro".*

(10) Questo libro è esaurito, il testo completo è reperibile on line sul sito della Fondazione Promozione Sociale, già citata. Riportiamo in appendice l'introduzione.

ne» lontani da casa, la disfunzione degli organi di vigilanza, l'assenza di preparazione del personale (sovente ex ricoverati, cresciuti in istituto e poi reclutati per assistere i bambini ricoverati...), la mancanza delle più elementari norme igieniche e di cure sanitarie, addirittura la mancanza di cibo.

Sono state anche effettuate delle indagini sugli istituti che omettevano o falsificavano le segnalazioni dei minori ricoverati, previste dalla nuova normativa. Numerosi sono stati i convegni, i seminari di studio, i dibattiti, gli interventi radiofonici e televisivi e la pubblicazione di articoli su riviste specializzate e non. È proseguita e si è intensificata l'attività di ricerca di alleanze con altri gruppi, creando anche forme di coordinamento.

**L'applicazione della legge sull'adozione.** Negli anni successivi (11) l'impegno è stato rivolto alla campagna per l'approvazione di una legge che perfezionasse la legge n. 431/1967 e che prevedesse:

- la soppressione dei vecchi e superati istituti dell'adozione tradizionale e dell'affiliazione;
- l'innalzamento fino a 18 anni dell'età dei minori adottabili con l'adozione legittimante;
- l'abbassamento da 45 a 40 anni della differenza massima di età tra adottante e minore adottato;
- tenuto conto dell'alto numero di domande di adozione già allora largamente superiore a quello dei bambini adottabili, l'inserimento di norme per regolamentare l'affidamento familiare e per disciplinare l'adozione internazionale secondo procedure, per quanto possibile, identiche a quelle dell'adozione nazionale.

Tra le pubblicazioni di Bianca Guidetti Serra, non può non essere segnalato il libro *Felicità nell'adozione*, edito da Ferro Edizioni nel 1968 (12), in cui rivela, oltre alle sue notevoli competenze professionali di avvocato, le sue notevoli doti di scrittrice, attenta, partecipe e rigorosa.

---

(11) Nel frattempo, l'Anfaa nel 1968 aveva promosso la costituzione del Ciai, Centro italiano per l'adozione internazionale (ora Centro italiano aiuti all'infanzia) che ha realizzato le prime adozioni di bambini stranieri in Italia. Si sono poi avviate iniziative specifiche per l'adozione e l'affidamento di bambini già grandicelli e di bambini con disabilità.

(12) Il testo è esaurito, ma è disponibile in consultazione per gli interessati presso la sede Anfaa (via Artisti 36, Torino, tel. 011.8122327)

Dopo aver seguito 250 casi tra adozioni, affidamenti e affiliazioni, ha poi realizzato una novantina di interviste. Il libro inizia con cinque storie: quella di Marino (il bambino che a undici anni ha subito sette trasferimenti da un istituto all'altro, nel falso rispetto di una madre inesistente), quella di Rosita (un affidamento tardivo a persone troppo anziane, impreparate e in condizioni inadeguate), quella di Arturo (un'adozione fallita perché basata su presupposti sbagliati), quella di Elisa (storia di un'estorsione) e quella di Adriano (il bambino che si dovette restituire). Ne seguono altre, richiamate nella trattazione dei temi affrontati nei capitoli successivi: "L'assistenza al fanciullo "solo"; Quali sono i requisiti dell'adozione per gli adottanti?; Il rapporto adottante-adottato; Che cosa induce all'adozione?; I problemi dell'adozione".

Vorrei soffermarmi sull'ultimo capitolo del libro, intitolato "La notorietà dell'adozione" riguardante l'informazione al figlio della sua condizione adottiva, poiché Bianca l'ha affrontato con un approccio corretto e innovativo, allora decisamente molto raro: a quei tempi, infatti, molti operatori sconsigliavano di dire ai figli la verità, rinviandola magari all'età adulta; questo «segreto» comportava conseguenze molto negative, ben documentate da Bianca nelle interviste riportate nel suo libro. In un'altra occasione, in cui è tornata su questo tema, ha affermato: «Ognuno deve trovare in sé il modo più opportuno tenendo presenti due principi. L'informazione è un fatto naturale, **non** eccezionale, quasi sovranaturale (non la si chiamava infatti fino a poco tempo fa "rivelazione"?) e, quindi, non deve avvenire in forma solenne, ma con interventi di "tutti i giorni", ogni volta che se ne presenti l'occasione o il pretesto. L'altra prospettiva deve mirare a convincere (ma è tutto un comportamento che ottiene ciò) che si tratta di una filiazione di "elezione", voluta cioè consapevolmente, e che, se non la scelta, spesso impossibile, certo un'immediata attrazione ha unito, subito, genitore e figlio e figlio e genitore» (13).

La sua grande sensibilità verso il mondo dell'infanzia senza famiglia e deprivata, unita alle sue speciali capacità professionali hanno rappresentato per l'Anfaa un punto di riferimento prezioso e sicuro. Grazie Bianca!

---

(13) *Maternità e infanzia*, gennaio 1968.